Pubblicato il 11/03/2021

N.00153 /2021 REG.PROV.CAU.
N. 00293/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2021, proposto da

Comune di Montevago, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Agrigento, Presidente della Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale, Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura - Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura - Autorità Gestione P.S.R. Sicilia, Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura - Ispettorato Provinciale Agricoltura

Agrigento, Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura - Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Partanna, Comune di Castronovo di Sicilia, Comune di Racalmuto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del 13/11/2020, pubblicato sulla GURS (n.60, anno74), Parte prima, del 04/12/2020, avente ad oggetto: *"Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al Bando Pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020*";

-per quanto occorra, gli atti allegati, propedeutici, premessi, connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con atto di mera forma, per la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, per il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, per l'Ispettorato Agricoltura Agrigento e per il Presidente della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Viste le note di udienza del 7.3.2021 di parte ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi in

collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti, nella parte in cui è stato dichiarato non ammissibile a finanziamento il "*PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA STRADA SERAFINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA SAJARO CUP : C11B19000460006*" presentato dal Comune nell'ambito dell'intervento di cui al "*Programma di Sviluppo Rurale REGIONE SICILIA 2014-2020 REG 1305/2013 Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicultura AZIONE 1 – VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI*";

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza articolare difese;

Ritenuto che al danno prospettato dal Comune ricorrente è possibile ovviare mediante un ordine di riesame da parte dell'Amministrazione che, in sede di ri-esercizio del potere, tenga conto e motivi in ordine ai profili di censura dedotti in ricorso;

Considerato che, in accoglimento della domanda formulata dal Comune, va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati in ordine alla controversia in esame e, atteso l'elevato numero dei predetti, va autorizzato il Comune a effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell' Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, da effettuarsi entro 15

giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al ricorso di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria, ivi compresa prova dell'avvenuta pubblicazione per tutti i giorni sopra indicati;

Ritenuto di richiamare l'attenzione del Comune ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c) c.p.a., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di poter rinviare alla definizione nel merito del ricorso il regolamento delle spese della odierna fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) cosi provvede:

-a) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato ai soli fini del riesame da parte dell'Amministrazione intimata.

-b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

c) fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

Spese della fase cautelare rinviate al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO